

**DELIBERA N. 142/25/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,  
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA  
DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA N.  
680/13/CONS E S.M.I.**

**(PROC. N. 2377/DDA/FS - DDA/14761 - <https://voe.sx/>,  
<https://walterprettytheir.com/>, <http://jilliandescribecompany.com/>,  
<http://lukesitturn.com/>, <http://mikaylaarealike.com/> e  
<http://christopheruntilpoint.com/>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14761, acquisita in data 28 novembre 2025 (prot. n. DDA/0001680), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Sky Italia S.r.l., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <https://voe.sx/>, raggiungibile anche attraverso *re-direct* dai siti internet <https://walterprettytheir.com>, <http://jilliandescribecompany.com/>, <http://lukesitturn.com/>, <http://mikaylaarealike.com/> e <http://christopheruntilpoint.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Sky Italia S.r.l.	Gangs of London - 3	2025	<a href="http://voe.sx/9pbwaxeg43lm">http://voe.sx/9pbwaxeg43lm</a>
Sky Italia S.r.l.	The Iris Affair - 1	2025	<a href="http://voe.sx/lu8mpldwynlm">http://voe.sx/lu8mpldwynlm</a>
Sky Italia S.r.l.	The day of the jackal - 1	2024	<a href="http://voe.sx/b6ukodm3squ5">http://voe.sx/b6ukodm3squ5</a>
Sky Italia S.r.l.	The Tattooist of Auschwitz - 1	2024	<a href="http://voe.sx/fskfv4oxkzfb">http://voe.sx/fskfv4oxkzfb</a>
Sky Italia S.r.l.	A Town Called Malice - 1	2023	<a href="http://voe.sx/zpqi3qdje5u">http://voe.sx/zpqi3qdje5u</a>
Sky Italia S.r.l.	Cobra - Rebellion - 3	2023	<a href="http://voe.sx/30xzcljuuhj">http://voe.sx/30xzcljuuhj</a>
Sky Italia S.r.l.	Das Boot - 4	2023	<a href="http://voe.sx/krnlgvcpfoep">http://voe.sx/krnlgvcpfoep</a>
Sky Italia S.r.l.	Django - 1	2023	<a href="http://voe.sx/oxutf6jp8iuv">http://voe.sx/oxutf6jp8iuv</a>
Sky Italia S.r.l.	Funny Woman - 1	2023	<a href="http://voe.sx/ie4svavk4pa">http://voe.sx/ie4svavk4pa</a>
Sky Italia S.r.l.	Progetto Lazarus - 2	2023	<a href="http://voe.sx/z9kfmjmh6jcn">http://voe.sx/z9kfmjmh6jcn</a>
Sky Italia S.r.l.	The Lovers - 1	2023	<a href="http://voe.sx/elfj2guovyuj">http://voe.sx/elfj2guovyuj</a>
Sky Italia S.r.l.	Then you run - 1	2023	<a href="http://voe.sx/hfa3j1fdbwkv">http://voe.sx/hfa3j1fdbwkv</a>
Sky Italia S.r.l.	Unwanted - 1	2023	<a href="http://voe.sx/hwm3gehejjya">http://voe.sx/hwm3gehejjya</a>
Sky Italia S.r.l.	Blocco 181 - 1	2022	<a href="http://voe.sx/nuzehjr45wss">http://voe.sx/nuzehjr45wss</a>
Sky Italia S.r.l.	Das Boot - 3	2022	<a href="http://voe.sx/fdc1dbomztf">http://voe.sx/fdc1dbomztf</a>
Sky Italia S.r.l.	Diavoli - 2	2022	<a href="http://voe.sx/yqrmvf7zfyc">http://voe.sx/yqrmvf7zfyc</a>
Sky Italia S.r.l.	Gangs of London - 2	2022	<a href="http://voe.sx/ckucp9vxfb00">http://voe.sx/ckucp9vxfb00</a>
Sky Italia S.r.l.	Il Grande Gioco - 1	2022	<a href="http://voe.sx/xcfs8uacrebl">http://voe.sx/xcfs8uacrebl</a>
Sky Italia S.r.l.	Funeral for a Dog - Paradiso - 1	2022	<a href="http://voe.sx/bmh2r9fgueho">http://voe.sx/bmh2r9fgueho</a>
Sky Italia S.r.l.	Progetto Lazarus - 1	2022	<a href="http://voe.sx/c5efblxljh2">http://voe.sx/c5efblxljh2</a>
Sky Italia S.r.l.	Souls - 1	2022	<a href="http://voe.sx/anarxnsgejs">http://voe.sx/anarxnsgejs</a>

Sky Italia S.r.l.	This England - 1	2022	<a href="http://voe.sx/veuse7z3dvxx">http://voe.sx/veuse7z3dvxx</a>
Sky Italia S.r.l.	Britannia - 3	2021	<a href="http://voe.sx/bx2pjns66fsgs">http://voe.sx/bx2pjns66fsgs</a>
Sky Italia S.r.l.	Landscapers - Un crimine quasi perfetto - 1	2021	<a href="http://voe.sx/szo7vwu1jx4c">http://voe.sx/szo7vwu1jx4c</a>
Sky Italia S.r.l.	Romulus - 2	2021	<a href="http://voe.sx/hau8bvbxbxywv">http://voe.sx/hau8bvbxbxywv</a>
Sky Italia S.r.l.	Diavoli - 1	2020	<a href="http://voe.sx/dydeffzm8uea">http://voe.sx/dydeffzm8uea</a>
Sky Italia S.r.l.	Gomorra - La serie - 5	2020	<a href="http://voe.sx/fd1ess5ipzud">http://voe.sx/fd1ess5ipzud</a>
Sky Italia S.r.l.	Hausen - 1	2020	<a href="http://voe.sx/cmgrizqixfd">http://voe.sx/cmgrizqixfd</a>
Sky Italia S.r.l.	ZeroZeroZero - 1	2020	<a href="http://voe.sx/xzfycl4hr1kw">http://voe.sx/xzfycl4hr1kw</a>
Sky Italia S.r.l.	The New Pope - 1	2019	<a href="http://voe.sx/qymmoc9rcnjq">http://voe.sx/qymmoc9rcnjq</a>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività. A titolo esemplificativo e non esaustivo si allega un file Excel con ulteriori oltre 1.000 URL a cui sono disponibili opere audiovisive di titolarità di Sky Italia. Si allega alla presente istanza anche nota a supporto. Si precisa che il sito Voe.sx è raggiungibile anche tramite i seguenti nomi di dominio walterprettytheir.com, jilliandescrbecompany.com, lukesitturn.com, mikaylaarealike.com e christopheruntilpoint.com che effettuano redirect su voe.sx. Inoltre ogni contenuto audiovisivo è associato ad un codice identificativo che è il medesimo su ognuno dei suddetti domini: es <http://voe.sx/9pbwaxeg43lm>; <https://walterprettytheir.com/9pbwaxeg43lm>; <http://jilliandescrbecompany.com/9pbwaxeg43lm>; <http://lukestiturn.com/9pbwaxeg43lm>; <http://mikaylaarealike.com/9pbwaxeg43lm>; <http://christopheruntilpoint.com/9pbwaxeg43lm>”.*

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile attraverso gli indirizzi di posta elettronica [abuse@voe.sx](mailto:abuse@voe.sx) e [contact@voe.sx](mailto:contact@voe.sx) risulta registrato dalla società EPAG Domainservices GmbH, con sede in Niebuhrstr. 16b 53113 Bonn, Germania, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [info@epag.de](mailto:info@epag.de) e [compliance@epag.de](mailto:compliance@epag.de), per conto di un soggetto non identificabile con sede in Ontario, Canada;
- i servizi di *hosting* sono forniti dalla società IQWeb FZ-LLC, con sede in Office n. 122, DIC Building 03, AI Sufouh Second, Dubai Internet City 3, 122, Dubai, UAE e indirizzi email [finance@iqweb.io](mailto:finance@iqweb.io) e [abuse@ddos-guard.net](mailto:abuse@ddos-guard.net); alla medesima società appaiono riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati in Belize.

4. con comunicazione del 3 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001724), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2377/DDA/FS** relativo all'istanza DDA/14761, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di *mere conduit*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 dicembre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di *mere conduit* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi

sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://voe.sx/>, raggiungibile anche attraverso *re-direct* dai siti *internet* <https://walterprettytheir.com>, <http://jilliandescribecompany.com/>, <http://lukesitturn.com/>, <http://mikaylaarealike.com/> e <http://christopheruntilpoint.com/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

### ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 14 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://voe.sx/> raggiungibile anche attraverso *re-direct* dai siti *internet* <https://walterprettytheir.com>, <http://jilliandescribecompany.com/>, <http://lukesitturn.com/>, <http://mikaylaarealike.com/> e <http://christopheruntilpoint.com/>, dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://voe.sx/> raggiungibile anche attraverso *re-direct* dai siti *internet* <https://walterprettytheir.com>, <http://jilliandescribecompany.com/>, <http://lukesitturn.com/>, <http://mikaylaarealike.com/> e <http://christopheruntilpoint.com/> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento* sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella